Accordo multilaterale M 228

conformemente alla sezione 1.5.1 dell'ADR
concernente il trasporto di prototipi di
grandi insiemi di pile al litio ionico (numero ONU 3480)

(1) In deroga alla disposizione speciale 310 del capitolo 3.3 dell'ADR, il trasporto in imballaggi stabili, non approvati secondo il capitolo 6.1, di prototipi di pre-produzione di grandi insiemi di pile al litio ionico che non sono stati sottoposti alle prove previste dalla sottosezione 38.3 del *Manuale delle prove e dei criteri* e la cui massa lorda, conformemente al seguente paragrafo (2), supera i 100 kg, è consentito, a condizione che tali imballaggi soddisfino le condizioni del seguente paragrafo (3).

(2) Prototipo di un insieme di pile:

- I singoli moduli di pile o batterie sono inseriti in una struttura robusta e isolante che li protegge da sollecitazioni meccaniche e sono fissati a essa in modo che sia impedito ogni movimento;
- Ogni modulo deve essere fissato e mantenuto in posizione in un contenitore o in un involucro esterno stabile in metallo, o materiale composito altrettanto stabile, avente superfici piene, la cui resistenza e struttura è adeguata all'uso previsto e alla massa degli elementi inseriti.

(3) L'imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:

(a) Se l'insieme di pile è destinato al trasporto in posizione verticale:

- L'insieme è inserito in un imballaggio interno composto da un sacchetto di plastica alluminato termosaldato, avvolto da un materiale di imbottitura non combustibile e assorbente in quantità sufficiente da evitare la fuoriuscita accidentale dall'imballaggio.
- L'insieme è fissato su un pallet mediante unità che assorbono urti e vibrazioni. Questa unità deve poter essere sollevata, maneggiata e inclinata fino al punto di ribaltamento senza danneggiarsi.
- Il pallet forma la base dell'imballaggio esterno composto da un contenitore stabile in legno compensato, plastica o metallo, corrispondente alle disposizioni delle sottosezioni 6.1.4.10, 6.1.4.13 o 6.1.4.14 dell'ADR;
- Tra l'imballaggio interno e quello esterno è fissato, alle pareti di quest'ultimo, un materiale isolante non combustibile avente uno spessore minimo di 40 mm.
- L'imballaggio esterno è provvisto di frecce di orientamento conformemente alla sottosezione 5.2.1.9 dell'ADR.

(b) Se l'insieme di pile è destinato al trasporto in posizione orizzontale:

- L'insieme è inserito in un imballaggio interno composto da un sacchetto di plastica alluminato termosaldato.
- L'insieme, contenuto nel rispettivo imballaggio, è inserito in un contenitore stabile in legno compensato, plastica o metallo, corrispondente alle disposizioni delle sottosezioni 6.1.4.10, 6.1.4.13 o 6.1.3.14 dell'ADR in modo da impedirne ogni movimento all'interno dell'imballaggio e avvolto da un materiale di imbottitura non combustibile e assorbente in quantità sufficiente da evitare la fuoriuscita accidentale dall'imballaggio.

- Il contenitore con l'insieme di pile viene inserito in un imballaggio esterno stabile in legno compensato, plastica o metallo, corrispondente alle disposizioni delle sottosezioni 6.1.4.10, 6.1.4.13 o 6.1.4.14 dell'ADR e viene separato dall'imballaggio mediante elementi che assorbono urti e vibrazioni.
- Tra l'imballaggio interno e quello esterno è inserito un materiale isolante non combustibile.

(4) Ai fini del presente accordo la definizione «non combustibile» si riferisce alla pertinente definizione riconosciuta dal Paese in cui è stato prodotto l'imballaggio (ad es. per l'Unione europea, la norma EN 13501-1).

(5) Restano applicabili tutte le altre disposizioni dell'ADR concernenti il trasporto di pile al litio ionico (numero ONU 3480).

(6) Il presente accordo, limitato al 26 dicembre 2015, si applica ai trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, a meno che non sia disdetto prima della sua scadenza da almeno una delle Parti contraenti. In tal caso, l'accordo resta valido fino a questa data solo per i trasporti nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto ma non disdetto.

Berna, 19. AUG. 2011

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard